

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

FINANZE E TESORO

12.

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI MARTEDI 8 GENNAIO 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SIGLIENTI

INDICE

	Pag
Schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime (N. 67) (Segue della discussione)	123
PRESIDENTE - MOLLE, <i>Relatore</i> - ZOLI - BONESCHI - MANES ANTONIO - GILARDONI - VISENTINI, <i>Sottosegre- tario di Stato per le finanze</i> - DI PAOLO, <i>Direttore Generale della finanza straor- dinaria</i> - PRESENTI - EINAUDI - LAVA- TELLI - VANONI - FRÈ - SCOGA.	

La seduta comincia alle 10.35.

(È presente il *Sottosegretario di Stato per le finanze, Visentini, col Direttore generale della finanza straordinaria, Di Paolo — Partecipa, autorizzato, il Consultore De Cataldo*).

SCOGA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione dello schema di provvedimento legislativo: Norme integrative in materia di profitti di regime (N. 67).

PRESIDENTE riapre la discussione, ricordando che sono stati approvati i primi tredici articoli

MOLLE, *Relatore*, avverte che, data la nuova struttura del provvedimento in base all'articolo 6 modificato con l'avocazione di una quota di patrimonio, si dovrà sopprimere o modificare, l'espressione « profitti di regime », ove non sia più opportuna.

PRESIDENTE ritiene che ciò possa avvenire in sede di coordinamento degli articoli.

(Così rimane stabilito — Gli articoli 14, 15 e 16 sono approvati senza discussione)

MOLLE, *Relatore*, all'articolo 17 avverte che occorre modificarlo in relazione agli emendamenti introdotti dalla Commissione, togliendo dal 1° comma il richiamo agli articoli 5 e 6.

Nell'ultimo comma poi le parole: « ai sensi del comma precedente . », sono un errore di stampa, perché si tratta dell'incremento determinato ai sensi del primo comma.

PRESIDENTE propone di sostituire « ai sensi del presente articolo ».

ZOLI ritiene opportuna un'aggiunta per escludere i proventi del lavoro.

BONESCHI osserva che anche certi lavori sono illeciti e quindi è pericoloso parlare semplicemente di « lavoro ».

MANES ANTONIO suggerisce la dizione « attività professionali ».

ZOLI si richiama alla disposizione dell'articolo 10.

PRESIDENTE fa presente che i redditi di lavoro possono essere in parte leciti e in parte illeciti. A questi provvede l'articolo 10. Escludendoli tassativamente, si esclude la possibilità di questa discriminazione.

MOLLE, *Relatore*, comunica essergli stato fatto presente che l'aver posto il 15 per cento in relazione agli incrementi e non all'intero patrimonio costituisce una percentuale forte. Se tale percentuale fosse riferita al complesso patrimoniale crede che sarebbe più normale, perché riportata alla quota del patrimonio realizzata in base a determinate attività.

GILARDONI ritiene che si potrebbe applicare la percentuale del regime presuntivo per le imposte di successione.

BONESCHI domanda quale era la percentuale dell'imposta patrimoniale dell'altra guerra.

MOLLE, *Relatore*, risponde che era del 10 per cento, ma si riferiva al patrimonio, qua invece si riferisce all'incremento.

ZOLI non vede che ne risulti danno, perché praticamente il 15 per cento viene ad essere applicato anche a quello che era al possesso precedente. Per chi aveva un milione di immobili e oggi ne ha due, il 15 per cento è applicato solo all'incremento, non al patrimonio, e quindi non gli pare che costituisca un eccesso.

Fa inoltre presente che nell'articolo 17 si parla di gioielli, denaro e mobili, mentre la legge sulla successione parla anche di immobili.

MOLLE, *Relatore*, fa presente che l'articolo 17 si riferisce anche agli immobili.

PRESIDENTE, avvertendo che la percentuale è stata automatizzata, non crede che l'aliquota sia eccessiva, data la situazione eccezionale.

Non essendovi altre osservazioni, mette in votazione l'articolo 17 con seguenti emendamenti, secondo la proposta del Relatore: « Al primo comma sopprimere il riferimento agli articoli 5 e 6, al quarto comma sostituire le parole: « comma precedente », con le altre: « presente articolo ».

(È approvato).

ZOLI nota che all'articolo 18 manca ogni criterio per la valutazione dei beni. Si tengono presenti i beni al 31 dicembre 1942, ma non si dice poi come debbano essere valutati.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato alle finanze*, dichiara che il Ministero è rimasto fermo al progetto originario e quindi non può entrare in questa considerazione.

ZOLI dà lettura del seguente testo proposto per un articolo 6-bis.

« Agli effetti delle disposizioni contenute nell'articolo precedente, il patrimonio soggetto all'avocazione è determinato secondo la valutazione seguita per l'imposta ordinaria sul patrimonio relativa all'anno 1943, moltiplicato, ad eccezione che per i crediti e per il denaro, per il coefficiente 2.50.

« Per i titoli soggetti all'imposta di negoziazione si assume la valutazione divenuta definitiva ai fini dell'imposta stessa per l'anno 1943.

« Nel caso previsto nel penultimo comma dell'articolo precedente, il patrimonio soggetto all'avocazione è determinato secondo la valutazione effettuata ai fini dell'imposta di successione o — trattandosi di successione esente — ai fini dell'imposta di trascrizione. Ove non si sia fatto luogo all'applicazione delle imposte sopraindicate, la valutazione è fatta agli effetti dell'avocazione con i criteri valevoli per l'imposta di successione ».

PRESIDENTE rileva che con questo articolo aggiuntivo si stabilisce un criterio automatico per non lasciare che gli uffici facciano l'accertamento volta per volta. Tale criterio varrà per l'avocazione delle quote di patrimonio, non per i profitti di regime, per i quali vigono l'accertamento e il concordato.

MANES ANTONIO rilevato che l'articolo 18 concede una facoltà all'amministrazione, crede che si potrebbe stabilire anche da parte del contribuente, per lo meno limitatamente alla quota di avocazione di cui l'articolo 6. Bisogna infatti preoccuparsi del come farà il contribuente a pagare.

BONESCHI crede che in tal modo il contribuente potrà caricare lo Stato di una villa passiva o invendibile.

PRESIDENTE propone di passare all'articolo 19 e di trattare l'articolo 18 in sede di discussione dell'articolo 6-bis.

(Così rimane stabilito).

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, fa presente la questione dei rapporti dell'Alto Commissariato coi delegati provinciali.

MOLLE, *Relatore*, osserva che se l'Alto Commissariato sarà abolito, cadrà anche il delegato provinciale, che ne è organo accessorio.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, dà notizia di una circolare dell'Alto Commissariato alle delegazioni, in cui sono fissati i compiti in rapporto al nuovo ordinamento. Per quanto riguarda

l'avocazione dei profitti di regime, i delegati hanno il compito di segnalazione dei profitti e dei profittatori.

PRESIDENTE domanda se in tal caso il delegato provinciale dovrà invigilare anche per l'applicazione dell'articolo 6, oppure esclusivamente per l'avocazione dei profitti di regime.

PESENTI. Per tutto.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, spiega che il delegato provinciale deve intervenire per i profitti di regime, non già per l'avocazione sul patrimonio, la cui situazione è nota in base agli elenchi del 1942.

ZOLI ritiene opportuno mantenere l'intervento del delegato provinciale

Riconosce vero quanto dice il direttore generale Di Paolo, ma ricorda che si è lasciata la possibilità di un aumento della quota, sia pure in casi limitatissimi, per cui si può spaziare dal 25 al 100 per cento. Quindi, tenuto conto degli inconvenienti che possono sorgere lasciando troppa elasticità agli uffici, ritiene opportuno mantenere una cautela mediante un organo superiore.

I casi ai quali si applicherà questa legge potranno essere al massimo 2000, per una buona parte dei quali non ci sarà patrimonio da avocare. Nessun ufficio avrà una quantità ingente di lavoro e non deriverà un appesantimento dal controllo, naturalmente lasciando la decisione definitiva all'ufficio superiore, come garanzia di imparzialità.

È perciò d'avviso che si debba mantenere il provvedimento come stabilito dal Ministero.

BONESCHI si associa a queste considerazioni, rilevando l'opportunità di mantenere al provvedimento in esame una tendenza fiscale, nonostante gli elementi politici, introdotti anche con le modificazioni apportate dalla Commissione. È ovvio che gli uffici fiscali non hanno un'adeguata sensibilità; donde la necessità che siano affiancati da organi adatti per l'accertamento degli elementi politici.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, ritiene che la valutazione della maggiore o minore responsabilità, data la sua delicatezza, non possa essere attribuita all'organo accertatore. L'aliquota deve essere applicata dall'organo giurisdizionale. La valutazione degli elementi non può essere affidata né al delegato provinciale, che segue certi criteri, né all'ufficio delle imposte, che opera con altri criteri.

PRESIDENTE giudica necessaria una precisazione. L'articolo 19 parla dell'accertamento, che è cosa meccanica. Chi decide del-

l'aumento dell'aliquota è la Commissione, di cui fa parte anche il delegato governativo. Ora il commendator Di Paolo dice non di togliere la facoltà che il delegato provinciale ha in seno alla Commissione, di tutelare la parte civile, ma di eliminare la sua intromissione nell'accertamento materiale, per quanto riguarda l'articolo 6.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, conferma.

ZOLI osserva che è quindi possibile in ogni caso il concordato

PRESIDENTE nota che il concordato non riguarda l'articolo 6

ZOLI osserva che i casi di aumento dell'aliquota sono casi eccezionali di particolare gravità, in cui non è nemmeno consentita la discussione. In tali casi l'accertamento deve comprendere l'indicazione della base e quella dell'imposta, senza bisogno di un accertamento di quantità. Mantenendo il delegato provinciale, esso potrà intervenire in questi casi più gravi per chiedere l'aumento, deciderà poi l'ispettore compartimentale e sarà provveduto insieme all'accertamento ed all'aliquota.

PRESIDENTE fa notare che allora l'ufficio accertamento sarebbe anche tenuto a proporre l'aliquota...

ZOLI. Precisamente.

PRESIDENTE. . . e che un criterio politico dovrebbe essere applicato da un organo tecnico.

ZOLI conferma che ciò avverrà d'intesa col delegato provinciale.

MANES ANTONIO non crede che tale proposta risolva il problema, perché praticamente, in casi di particolare gravità, lo stesso rappresentante del Commissariato potrebbe promuovere l'aumento di aliquota ed in caso di disaccordo dovrebbe decidere l'ufficio compartimentale.

Resta quindi sempre l'inconveniente che l'organo tecnico dia un giudizio politico, ad evitare il quale o bisogna riconoscere il diritto di difesa, o dare alla tassazione una forma di movimento automatico, che tolga all'ufficio tributario la responsabilità della valutazione politica.

BONESCHI fa notare però che l'inconveniente non deriva soltanto dall'attuale articolo 6, ma esisteva già nello schema di provvedimento. Deferendo infatti questa materia al concordato, si determinerà l'influenza che la valutazione politica ha determinato.

PRESIDENTE crede che in linea transattiva si potrebbe stabilire che nei casi in cui

si debba applicare l'aliquota minima base vi provveda l'ufficio, senz'altro, nei casi invece di gravità, il delegato provinciale faccia la proposta alla Commissione provinciale.

EINAUDI è d'opinione che il primo comma dell'articolo 19 debba essere studiato a fondo, perché introduce nelle funzioni dell'ufficio distrettuale delle Imposte dirette un compito nuovo che non gli è proprio. Questi uffici hanno avuto sinora il compito di formulare accertamenti di quantità e di qualità, campo tecnico in cui non entra nessun apprezzamento di carattere politico. Trattandosi però di profitti di regime, qualcuno dovrà fare questo apprezzamento politico e ciò spetterà al delegato provinciale per l'avocazione. A questo riguardo l'Alto Commissario, in una sua recente circolare avrebbe detto che al delegato provinciale spetta di segnalare i profitti di regime e agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di eseguire l'accertamento. Vi sarebbe quindi una netta distinzione di compiti, per cui potrebbe essere accolta la proposta del Consultore Zoli, cioè che il delegato provinciale segnali all'Ufficio distrettuale i casi più gravi nei quali sia da applicarsi non l'aliquota normale, ma un'altra qualsiasi. Perché questa divisione di compiti possa effettuarsi, bisognerebbe sostituire al 1° comma dell'articolo 19 le parole: « di intesa », con altra frase analoga a quella usata dal Commissario per l'avocazione nella sua circolare, cioè « su segnalazione », oppure « su proposta del delegato provinciale ».

ZOLI crede che si potrebbe dire « tenute presenti le richieste del delegato provinciale ».

MANES ANTONIO osserva che parlandosi di gravità eccezionale bisogna che questa sia giudicata ed il giudizio non può esser dato dall'Ufficio delle imposte, che è un organo dell'amministrazione finanziaria. L'Alto Commissario può ricorrere alla Commissione per ottenere un aumento dell'aliquota, ma bisogna che l'Ufficio delle imposte abbia via libera per poter procedere, senza la responsabilità di un giudizio politico.

MOLLE, *Relatore*, consente che nei casi di particolare gravità in cui la percentuale può essere aumentata fino al 100 per cento, l'aumento non possa essere affidato né al delegato provinciale, né all'Ufficio distrettuale, né tanto meno, all'Ispettorato compartimentale delle imposte (che dovrebbe interporre negli eventuali dissensi tra il primo e il secondo), ma soltanto alla Commissione provinciale.

BONESCHI segnala la possibilità di scelta fra varie soluzioni

1°) intesa, come nell'articolo 19;

2°) decisione dell'autorità fiscale limitando il compito del delegato provinciale alle proposte,

3°) accertamento da parte dell'ufficio finanziario e valutazione su richiesta del delegato provinciale, da intendersi come vincolante,

4°) due accertamenti separati quello dell'ufficio per la base imponibile e quello del delegato provinciale per la quota, rimanendo quest'ultimo accertamento nella forma di richiesta.

Non crede però pratico un sistema che da un lato porti un accertamento e dall'altro una richiesta, e piuttosto che introdurre una controversia ritiene più opportuno stabilire quale delle due autorità debba avere la prevalenza.

PESENTI non ravvisa preoccupazione, poiché nell'articolo 6 è stata adottata la formula della evidente particolare gravità. Quindi, sia al delegato provinciale, sia il funzionario che deve fare l'accertamento; si preoccuperanno della sussistenza di questo elemento oggettivo e ove non ricorra, saranno applicate le aliquote nella misura normale.

Se l'inquisito per il quale sia stata richiesta una avocazione superiore alla normale avrà motivo di doglianza, farà ricorso alla Commissione provinciale. Se non ricorre, vuol dire che riconosce giusto l'accertamento.

EINAUDI chiede che si rifletta ancora se sia conveniente affidare agli Uffici delle imposte un compito che egli crede sia loro per la prima volta assegnato. Questi uffici sono infatti abituati a conoscere preventivamente le aliquote in relazione alle quali devono fare gli accertamenti, mentre ora si attribuisce loro la facoltà di stabilirle.

ZOLI propone di sostituire il primo e il secondo comma dell'articolo 19 con il seguente: « L'accertamento è demandato agli uffici distrettuali delle imposte dirette. Congiuntamente all'accertamento è notificata l'eventuale proposta di aumento dell'aliquota del delegato provinciale per l'avocazione ».

L'interessato può naturalmente ricorrere tanto contro l'accertamento che contro la richiesta di aumento di aliquota.

MANES ANTONIO crede accettabile la proposta.

PESENTI ravvisa inopportuno togliere al delegato provinciale la facoltà di intervenire anche in caso di accertamento.

MANES ANTONIO osserva che il delegato provinciale può sempre intervenire di sua iniziativa.

ZOLI fa notare che l'accertamento dei profitti è automatico, perché è sufficiente con-

frontare i patrimoni alle due date del 3 gennaio 1925 e del 31 dicembre 1942; operazione molto semplice, nella quale non vi è nulla di discrezionale. Reputa pertanto inutile l'intervento del delegato provinciale.

PESENTI osserva che vi può essere qualche cespite occultato al fisco, di cui il delegato può venire a conoscenza.

ZOLI aggiunge che in questo caso il delegato farà la segnalazione all'ufficio delle imposte; ma è inutile che intervenga direttamente.

ZAMBRUNO rileva che la Commissione delle imposte non ha facoltà politica e di questa sarebbe investita consentendole di poter respingere l'aumento dell'aliquota proposto dal delegato provinciale.

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, trova giusto che intervenga in qualche modo nella procedura il delegato provinciale, ma è bene precisare che ciò non deve significare sfiducia verso gli Uffici delle imposte. La proposta del Consultore Zoli può essere accolta, in quanto integra e fa salva la fiducia verso gli Uffici e demanda al delegato provinciale un particolare compito di carattere politico.

PRESIDENTE osserva che la formula proposta dal Consultore Zoli potrebbe riguardare l'articolo 6, ma non l'articolo 7 e i successivi.

ZOLI chiarisce che li riguarda ambedue, trattandosi della stessa valutazione, ossia di una condizione da constatare. L'articolo 8 invece non si potrebbe prestare alla modificazione.

PRESIDENTE osserva che sopprimendo i primi due commi dell'articolo 19, rimane da stabilire la procedura di avocazione dei profitti di regime.

ZOLI potrebbe adottare due commi separati. Ad ogni modo l'articolo 7 non consente alcun intervento del delegato provinciale, perché gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il periodo indicato dall'articolo 17 sono presunti profitti di regime. Gli interessati possono tentare la prova contraria. Quindi la valutazione relativa avviene sempre in tema di ricorso o di concordato.

Sarà poi da riesaminare il caso contemplato dall'articolo 8, che si riferisce a chi abbia profittato rivestendo cariche politiche.

MANES ANTONIO, ad evitare il soverchio sminuzzamento e la troppo grave diversità di pareri, prospetta se non sarebbe più opportuno stabilire che i casi di particolare gravità siano segnalati esclusivamente dall'Alto Commissariato.

PRESIDENTE comunica che secondo il pensiero del Consultore Boneschi, si do-

vrebbero aggiungere al primo comma le parole « e su richiesta dello stesso per quanto riguarda l'aliquota dell'articolo 6, secondo comma ».

MANES ANTONIO preferisce che la segnalazione venga fatta direttamente dall'Alto Commissariato.

ZOLI osserva che non si risolve ancora la difficoltà prospettata dal Consultore Manes e che è quella dell'articolo 8:

Perciò manterrebbe la formula « di intesa ».

MOLLE, *Relatore*, aderendo alle osservazioni del Consultore Manes, propone di includere nell'articolo 6 il seguente comma:

« Le aliquote suntuarie possono essere aumentate in singoli casi di evidente particolare gravità, sopra richiesta dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo ».

PRESIDENTE mette ai voti questa proposta.

(È approvata).

ZOLI nei rapporti fra l'articolo 8 e l'articolo 19 manterrebbe la sua formula con l'aggiunta di questo tenore: « per l'ipotesi dell'articolo 8 l'accertamento è fatto secondo il disposto dell'articolo 19 ».

PRESIDENTE essendo l'accertamento demandato « congiuntamente » con la comunicazione di richiesta di aumento dell'aliquota, ritiene che possa mantenersi il primo comma lasciando nel secondo la procedura dell'articolo 8.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, fa osservare che deve essere tenuto presente che i frutti non costituiscono incremento.

ZOLI osserva che si tratta di materia che non importa alcun accertamento di carattere politico: è una valutazione fiscale demandata all'ufficio di finanza, come materia di accertamento finanziario.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, ritiene che l'accertare se un certo cespite sia anteriore a quella data, se sia stato accertato come frutto, se ci sono interposte persone, ecc., debba richiedere l'intervento del delegato provinciale. Questo intervento, per lo meno, potrebbe essere utile, essendo troppo semplicistico dire che si tratta soltanto di una differenza di accertamento fiscale.

ZOLI osserva che però non c'è nessun criterio politico da determinare.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*. Ma sarebbe un'opera di affiancamento.

ZOLI insiste che la valutazione finanziaria rimarrebbe sempre esclusivamente dell'ufficio.

PRESIDENTE propone la seguente formulazione: « Nei casi dell'articolo 6 l'accertamento è demandato all'ufficio distrettuale delle imposte dirette. congiuntamente all'accertamento è notificata l'eventuale richiesta di aumento dell'aliquota ».

BONESCHI osserva che una richiesta presuppone uno sviluppo successivo

Una simile dizione ibrida potrebbe dar luogo ad equivoci, mentre il silenzio non può significare accettazione della richiesta di aumento.

PRESIDENTE, tenendo conto dell'emendamento del Consultore Zoli, propone di premettere al primo comma dell'articolo 19 il seguente: « Nei casi dell'articolo 6 l'accertamento è demandato agli uffici distrettuali delle imposte dirette; congiuntamente all'accertamento è notificata l'eventuale proposta di aumento dell'aliquota », lasciando inalterato il resto dell'articolo.

EINAUDI osserva che, potendo mancare l'accordo, sarebbe meglio dire: « sentito il parere del delegato, ecc ».

PRESIDENTE fa notare che, stando al secondo comma, in caso di dissenso decide l'ispettore compartimentale delle imposte dirette, cioè lo specifico organo finanziario.

PESENTI accetta la proposta, purché sia chiaro che anche nell'accertamento del patrimonio in relazione all'articolo 6 partecipa il delegato provinciale per l'epurazione, perché in tutta l'applicazione della legge ci vuole una vigilanza politica. L'interposta persona di cui all'articolo 8 può esser trovata tanto dalla finanza che dal delegato provinciale.

BONESCHI consente col Consultore Pesenti, in quanto la legge non comporta una valutazione puramente finanziaria. La stessa determinazione delle categorie richiede necessariamente una valutazione politica.

LAVATELLI giudica pericolosa la parola « congiuntamente ». È evidente che l'ufficio deve aspettare che l'Alto Commissariato abbia comunicazioni di tutti i casi di particolare gravità.

PRESIDENTE non riscontra che ci sia questo dubbio; vi sarebbe usando la parola « unitamente », ma « congiuntamente » ha una portata diversa.

Non essendovi altre osservazioni, mette ai voti l'articolo 19 con l'emendamento aggiuntivo letto.

(Si fa la prova e la controprova — È approvato).

Aprè la discussione sull'articolo 6-bis già proposto dal Consultore Zoli.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, dichiara che l'adozione del coefficiente 2.50 dipende dal fatto che l'imposta ordinaria sul patrimonio ha avuto applicazione per il primo triennio, scaduto il 31 dicembre 1943, mentre per il biennio successivo sarà fatta un'altra valutazione. Si è cercato approssimativamente di mantenere lo stesso criterio che si adotterebbe poi per l'imposta straordinaria per i profitti di guerra e per la rivalutazione del credito ordinario, avvicinandosi con l'aggiornamento dei valori 1942 alla valutazione monetaria verificatasi successivamente.

Per i titoli soggetti all'imposta di negoziazione si può avere o una valutazione di borsa, per i titoli quotati in Borsa, od una valutazione analitica fatta in base al bilancio, per i titoli non quotati. Ora, avendosi già tali elementi di valutazione, non vi sarebbe ragione di fare una diversa valutazione, basterebbe vedere quella fissata per l'imposta di negoziazione per il 1943, in quanto questa imposta è determinata sul valore del 1942 e si riporterebbe sempre al 31 dicembre di quell'anno.

Per il caso di successioni si avrebbe la valutazione ai fini dell'imposta di successione. Per le successioni esenti si assume l'imposta di trascrizione, che comporta la stessa valutazione. Nel caso dei mobili, però, non c'è trascrizione; tuttavia una valutazione bisogna farla. In tal caso si prende il valore al momento dell'apertura della successione. Bisogna riconoscere che tale metodo è molto favorevole agli eredi.

PESENTI crede che in ogni caso bisognerebbe chiarire meglio la dizione dell'articolo Poiché vi si tratta di valutazione patrimoniale, si dovrebbe dire « i cespiti del patrimonio sono valutati ». Pensa che sia molto pericoloso stabilire questa facoltà, pericolo che però si potrebbe evitare parlando di valutazione provvisoria. Difatti, la data del 31 dicembre 1942 esiste in altri articoli.

Quindi, questa valutazione, che serve agli effetti dell'avocazione del patrimonio, dovrebbe servire anche per la determinazione degli incrementi patrimoniali e per determinate altre finalità. Per esempio, quando sarà istituita l'imposta straordinaria sul patrimonio, che si riferirà alla data attuale, come sarà applicata se ci sarà un altro sistema di valutazione, dovendo mettere in confronto quella che ormai è una valutazione stabilita per il 1942 con la valutazione attuale? Questo confronto avverrà nella legge anche per altri

motivi: ad esempio, l'articolo 14 parla di beni posseduti alla data del 3 gennaio 1925, di beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942 e poi anche di beni alla data attuale. Stabilisce quindi tre date. Vi sarebbe dunque, tra il 1942 ed oggi, una enorme differenza. Comprende i motivi che hanno ispirato l'articolo 6-bis, ma in definitiva pensa che sarebbe bene dire che, intanto, si tratta sempre di una valutazione provvisoria. Quella definitiva si farà secondo altri criteri, considerando magari il valore venale.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, fa notare che un materia di imposta per avocazione devono prevalere le esigenze del valore attuale, in quanto si incamerano dei beni, mentre è diverso il concetto nel caso di prelevamento a titolo di imposta. Infatti per i profitti di regime si fa una valutazione all'epoca attuale, perché i beni vengono incamerati quasi materialmente, mentre per una imposta il prelievo avviene sul valore patrimoniale. Pertanto è concepibile una diversità di valutazione.

PESENTI ammette che vi siano due diverse valutazioni nella stessa legge; cioè una per l'articolo 6-bis ed un'altra per l'articolo 14, comma b).

VISENTINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, avverte che non si fa una valutazione, ma si indicano i beni, il che è cosa ben diversa.

PESENTI rammenta che da principio si pensava di stabilire un valore monetario dei beni variabili secondo gli anni, fissando un corrispondente coefficiente; però fu osservato che questo coefficiente sarebbe stato molto pericoloso, mentre non stabilirlo affatto avrebbe avuto come conseguenza una completa espropriazione. Fu allora, per evitare questo pericolo monetario, che si decise di esprimersi in termini reali.

Introducendo però un concetto diverso, è chiaro che esso ci servirà per stabilire la valutazione patrimoniale al dicembre 1942.

ZOLI dichiara di non comprendere le osservazioni del Consultore Pesenti, in quanto si tratta di due casi diversi. In un caso è il bene che deve essere avocato dal patrimonio, nell'altro bisogna trovare un criterio di determinazione. Come si valuterà questo patrimonio al 31 dicembre 1942? Secondo il Consultore Pesenti avverrà una valutazione provvisoria; poi...

PESENTI. Poi ci sarà il valore venale.

ZOLI. Quale, quello del 1942?

PESENTI ritiene che in pratica si venga a ridurre l'aliquota dal 10 all'uno per cento nel

caso che si tratti di tutti beni immobili, e che ciò sia un errore.

MANES ANTONIO, a sostegno delle osservazioni del Consultore Zoli aggiunge che le denunce fatte per il patrimonio agli effetti dei profitti di regime riguardano i cespiti. Questa è la dimostrazione evidente che si tratta di una cosa distinta.

PESENTI insiste che la valutazione deve essere fatta al valore attuale e non al 31 dicembre 1942. Nel 1922 una casa valeva 50,000 lire; mentre adesso vale 5 milioni. Col coefficiente del 2.50 per cento sul valore del 1922 avremo per il 1942 una valutazione di 200 mila lire e quindi una valutazione attuale di 600 mila, invece di 5 milioni, donde l'incongruenza.

MANES ANTONIO osserva che lo stesso inconveniente si verifica per i profitti di guerra.

ZOLI è d'accordo che, se c'è uno squilibrio di valore bisogna tenerne conto; ed uno squilibrio indubbiamente c'è, anche se il Consultore Pesenti esagera nelle valutazioni.

VANONI richiama l'attenzione sulla difficoltà comune a tutte le imposte sul patrimonio applicate in questo momento; difficoltà delle più gravi, incontrata dai vari tecnici e studiosi che oggi si occupano dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Il mercato dei valori è ora molto irregolare, in rapporto a situazioni, non esclusivamente monetarie, ma di carattere politico oltreché tecniche, quali la scarsità di determinati beni in conseguenza delle distruzioni belliche, la diminuzione del nostro mercato, ecc., situazioni tutte che si possono capovolgere o per lo meno notevolmente modificare in un brevissimo periodo di tempo. Perciò il criterio che sembrerebbe più logico, trattandosi di imposte patrimoniali, cioè che si assumessero i valori correnti, accertati con quegli accorgimenti che la tecnica della finanza può suggerire, lascia molto perplessi dal punto di vista della giustizia, perché determinate composizioni patrimoniali hanno subito, nei loro diversi cespiti e rispetto ad un equilibrio quale quello prima del 1943, aumenti assolutamente sfasati fra di loro. Ecco perché si pensa molte volte di ricorrere a strumenti di rivalutazione automatica di valori che si considerano normali o per lo meno sufficientemente equilibrati, quali i valori di un mercato più tranquillo, come quelli del 1938, 1939 e 1940.

Questa difficoltà si riscontra pure nel caso in esame. Si vorrebbero colpire determinate entità patrimoniali per i valori attuali, ma bisogna rendersi conto che essi non sono effettivi e permanenti; si correrebbe quindi il

rischio di prelevare troppo poco, o addirittura troppo, secondo i casi. Per esempio, i valori degli immobili non hanno subito lo stesso saggio di aumento nei vari mercati locali: sono molto alti in una città fortemente danneggiata dalla guerra, mentre hanno altra misura dove non ci sono state diminuzioni di disponibilità di locali. Resta quindi confermata la bontà del criterio suggerito dall'ufficio, di fare una rivalutazione automatica dei valori. D'altra parte si assiste a diminuzioni nei valori terreni, e se nel provvedimento si potesse accogliere un criterio sufficientemente tranquillo dal punto di vista della sufficienza tributaria, ma nello stesso tempo sufficientemente automatico, questa sarebbe la meno peggiore soluzione della difficoltà segnalata.

PESENTI prospetta il caso di non accennare a valutazioni lasciando facoltà di giudizio agli uffici.

ZOLI osserva che si avranno così valutazioni diverse da ufficio a ufficio.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, fa presente che gli uffici hanno appena ultimata la rivalutazione straordinaria di ricchezza mobile, ora dovrebbero fare un'altra rivalutazione per i profitti di regime, ma il personale è scarsissimo, ridotto al 50 per cento.

PRESIDENTE propone di sospendere la discussione dell'articolo 6-bis, passando all'articolo 20.

(Così rimane stabilito — L'articolo 20 è approvato senza discussione).

MOLLE, *Relatore*, al secondo comma dell'articolo 21 pone la questione se non sia da rafforzare la composizione della Commissione provinciale, visto che ad essa vengono conferiti anche poteri d'ordine politico, perché deve giudicare sulle proposte dell'Alto Commissario per l'aumento delle aliquote.

ZOLI, per quanto riguarda il Presidente, crede che potrebbe essere automaticamente designato nella persona del Presidente del tribunale, com'era per la Commissione già esistente.

BONESCHI non escluderebbe un certo controllo del Ministro sulla capacità in materia finanziaria.

ZOLI osserva che il Ministro nomina altri quattro membri su designazione del Prefetto.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, nota che nella legge precedente il Presidente del tribunale, per ragioni della carica diventava automaticamente il presidente della Commissione. Ma è pur ne-

cessario fare una certa scelta secondo una specifica attitudine a trattare questioni di materia tributaria. Il Presidente del tribunale può quindi designare un magistrato, non essendovi alcuna limitazione nella scelta.

MOLLE, *Relatore*, propone di ritornare al testo dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1944, n. 159, che parla del Presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato.

MANES ANTONIO proporrebbe invece la formula: « o da un magistrato da lui delegato ».

BONESCHI non escluderebbe altre persone esperte che offrano altrettante garanzie giuridiche e morali quanto i magistrati.

MOLLE, *Relatore*, propone il seguente testo del secondo comma.

« La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado, ad una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal Presidente del tribunale del capoluogo della provincia o da un magistrato da lui delegato, che la presiede e da quattro membri nominati dal Ministro delle finanze, su designazione del Prefetto, fra cittadini di provata probità e competenza ».

Propone inoltre di sostituire nel terzo comma la parola « appello », alla parola « ricorso », per togliere ogni dubbio che il giudizio è anche di merito.

MANES ANTONIO chiede se la Commissione provinciale non possa essere formata con gli stessi criteri della Commissione centrale delle imposte.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, spiega che i membri della Commissione centrale ordinaria sono nominati, su proposta del Ministro delle finanze, dal Consiglio dei Ministri.

MOLLE, *Relatore*, richiama l'attenzione sull'articolo 32 del decreto 27 luglio 1944, n. 159, il quale stabilisce la composizione della Sezione speciale dalla Commissione centrale delle imposte.

«... da un Presidente appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo Presidente di Corte d'appello, e da quattro Commissari da nominarsi, l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri ».

MANES ANTONIO crede che si potrebbe tornare al criterio normale, scegliendo cioè gli altri componenti tra le categorie, in modo da avere un criterio limitativo.

BONESCHI ritiene che le innovazioni non debbano aver la conseguenza di caricare i magistrati di una quantità di compiti in relazione alle particolari leggi di carattere politico; col

risultato di non far più funzionare la giustizia ordinaria. Se il Ministero ha sentito il bisogno di allargare le categorie, è perché si è reso conto di questa esigenza.

Lo stesso si verifica per le persone che possono avere qualità per far parte della Sezione speciale della Commissione centrale. Si è sentito il bisogno di uscire dalle categorie ordinarie, per la difficoltà di trovare le persone. Tornando al criterio precedente si corre al rischio di una applicazione parziale della legge.

ZOLI richiama la relazione ministeriale allo schema in esame, ove è detto: « Il Presidente ed i membri della Sezione speciale della Commissione centrale saranno nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, secondo le disposizioni valide per la nomina dei Presidenti e dei membri delle Sezioni ordinarie ».

VANONI insiste per una migliore formazione della Commissione giudicatrice, perché non si tratta di giudizi di natura finanziaria, come sarebbe l'estimo del soprapprofetto, ma di valutazioni politiche, con l'applicazione, se non di una sanzione, di una riparazione del danno, e ciò ha un'estrema delicatezza per la difesa dei diritti di libertà dei cittadini.

Crede quindi indispensabile l'introduzione di un elemento di carattere giudiziario, che è garanzia per tutti, di fronte alla formulazione attuale della legge, anche per evitare conseguenze di carattere politico estremamente dannose, quale il sospetto che le persone soggette a questo eccezionale provvedimento tendono a gettare sul come il provvedimento stesso è applicato, in modo che si tratterebbe di una persecuzione da parte dei partiti dell'esarchia, per scopi di politica di partito e non per scopi di giustizia generale.

L'applicazione della legge affidata ad organi, di cui non si possa sospettare la imparzialità, perché presieduti da magistrati o composti delle stesse categorie, che concorrono alla formazione della Commissione centrale delle imposte dirette, elumerà ogni possibilità di dubbio.

Ritiene dunque che dare alla Commissione locale un presidente magistrato e richiamare la Commissione alla composizione naturale della Commissione centrale siano due principi, che discendano naturalmente dalle modifiche introdotte nel sistema della legge.

EINAUDI si associa pienamente a queste dichiarazioni.

In verità, richiamandosi a sue precedenti dichiarazioni, desidererebbe che le Commissioni fossero composte esclusivamente di ma-

gistrati. Ma, poiché la Commissione centrale delle imposte è già composta, ritiene che sia veramente il minimo chiedere di richiamarsi a quella sua composizione. Per avere il massimo rendimento è necessario dare questo senso di ossequio alla giustizia ed il rispetto dell'ordinamento giudiziario anche nell'amministrazione delle imposte.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, nota che nel sistema tributario ordinario italiano le questioni di valutazione e di accertamento sono sottratte all'autorità giudiziaria. Quando la Commissione centrale è costituita, o no, con membri scelti da quella tale categoria, è logico che debba giudicare in materia di diritto; ma quando diventa organo di merito le considerazioni ora svolte, se hanno indubbiamente grande valore, rimangono inefficaci dalla competenza che la Sezione speciale viene ad assumere in materia di valutazione. Si uscirebbe dal quadro generale, attribuendo tale competenza alla Commissione centrale costituita di soli magistrati.

FRÈ osserva che ne fanno parte anche i funzionari.

DI PAOLO, *Direttore generale della finanza straordinaria*, aggiunge che neppure l'Amministrazione centrale della finanza ha, nell'esercizio della sua attività normale, competenza in materia di accertamento, perché il Ministero non si è mai occupato di sapere quanto uno debba pagare.

MANES ANTONIO osserva che altra è la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, altra la competenza di un organo speciale, a cui partecipino magistrati di origine diversa. Si ritiene che l'accertamento sia un potere dell'Amministrazione e non dell'Autorità giudiziaria. Nel caso specifico non c'è dubbio che i magistrati, siano dell'Autorità giudiziaria o dell'ordine amministrativo, abbiano la preparazione professionale, per cui sono particolarmente portati a meglio decidere di quanto non lo siano persone da scegliersi comunemente.

Ma richiama l'attenzione sull'articolo 23, dove si fa una distinzione di competenze.

È indiscutibile che questioni importanti di diritto civile e privato, come quelle del prestanome o della simulazione dell'atto o tante altre, rappresentino questioni di vero e proprio diritto legislativo, che verrebbe sottratto ai giudici naturali. Ma si tratta di dare alla pubblica opinione una garanzia di obiettività e di serenità nel giudizio. Sicché quella stessa competenza che viene riconosciuta alla Commissione per le imposte dirette va rico-

nosciuta, a questa Commissione, ammettendosi che, sia dal punto di vista della preparazione professionale, sia dal punto di vista della stima, essa risponda all'esigenza di quella garanzia.

VANONI, riferendosi all'osservazione del commendator Di Paolo circa i giudizi di valutazione, per i quali la Commissione centrale non sarebbe competente, osserva che in giudizi di questo genere, di carattere politico e giuridico, interessa soprattutto la misura e la equità della Commissione

Essa può essere formata anche con persone, che possano concorrere a dare un giudizio di valutazione, quali sono gli alti funzionari dell'Amministrazione finanziaria. Inoltre, se la Commissione centrale assume anche competenza di merito, è evidente che si può valere di tutti i poteri di cui si vale l'Amministrazione finanziaria per l'accertamento delle imposte, potendo, in caso di dubbio, chiedere il referto dell'Ufficio tecnico finanziario, o di quello delle imposte dirette del luogo, come usa normalmente una Commissione delle imposte, quando si vuole valere di tutti i poteri che la legge le dà.

Non sacrificerebbe quindi una profonda esigenza di giustizia per una preoccupazione di carattere tecnico che non esiste, considerato che la Commissione possiede per disposizione di legge i mezzi per arrivare ad una esatta valutazione.

SCOCA è d'avviso che non si debba sacrificare il principio di ammettere nella composizione del supremo organismo giudicante dei giudici che diano la massima garanzia.

Peraltro non crede che l'osservazione del commendator Di Paolo sia del tutto destituita di fondamento.

È vero che le Commissioni possono avvalersi di diversi mezzi, ma è anche vero che una persona la quale abbia una pratica maggiore per gli accertamenti possa portare il suo sereno giudizio per la ricerca della verità. Crede quindi che si potrebbero conciliare le due tendenze ammettendo che la Sezione speciale della Commissione centrale fosse composta con gli stessi criteri con cui è composta normalmente, ma integrata da due esperti. Ne verrebbe così una maggiore solennità al consenso, costituito da cinque giudici togati e da due esperti

MOLLE, *Relatore*, propone il seguente testo del terzo comma « ...è ammesso appello della Commissione ad una Sezione speciale centrale delle imposte, costituita a norma dell'articolo 32 del Regio decreto-legge del 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni,

e integrata da due componenti scelti fra persone di riconosciuta competenza, nominate dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle finanze ».

(*Si approva*).

PRESIDENTE dà lettura dell'articolo 21 nel seguente nuovo testo:

« Le norme vigenti in materia di imposte di ricchezza mobile, escluse quelle concernenti il ricorso all'Autorità giudiziaria, si applicano anche per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento.

« La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado, ad una sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata dal Presidente del tribunale del capoluogo della provincia, o da un magistrato da lui delegato, che la presiede, e da quattro membri nominati dal Ministro delle finanze, su designazione del Prefetto, fra cittadini di provata probità e competenza.

« Contro le decisioni della sezione speciale della Commissione provinciale è ammesso appello ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, costituita a norma dell'articolo 32 del Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni, e integrata da due componenti scelti fra persone di riconosciuta competenza e nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze.

« Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale sono impugnabili soltanto per assoluto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione ».

Lo mette ai voti.

(*È approvato — Gli articoli 22 e 23 sono approvati senza discussione*).

MOLLE, *Relatore*, all'articolo 24 propone che nell'ultimo comma dopo le parole « dei profitti di regime », siano aggiunte le seguenti. « e per le trattenute di quote di cui all'articolo 6 »

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo 24 con questa aggiunta.

(*È approvato — Gli articoli 25 e 26 sono approvati senza discussione*)

Rinvia il seguito della discussione a domani.

La seduta termina alle 13.10.